

Circolare informativa al servizio delle Imprese

Tavagnacco, 19 Ottobre 2015

n. 10/2015

ATTENZIONE !!

Vi comunichiamo le nostre nuove coordinate bancarie:

B.CA POPOLARE DI CIVIDALE – F.LE DI FELETTO UMBERTO

IBAN: IT 19 R 05484 64300 033570424527

Legge Delega di Riforma Fiscale "Revisione del sistema sanzionatorio"

E' stato pubblicato, in attuazione della Legge Delega di Riforma fiscale il Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 158, recante "Revisione del sistema sanzionatorio". Di seguito, si illustrano le principali novità del predetto Decreto Legislativo riguardanti il sistema sanzionatorio penale rimandando alla prossima circolare le novità in ambito amministrativo. Si evidenzia che le nuove disposizioni non opereranno più limitatamente agli anni 2016 e 2017, ma a) le norme di revisione del sistema sanzionatorio penale tributario entreranno in vigore a partire dal 22 ottobre 2015; b) le norme di revisione del sistema sanzionatorio amministrativo entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2017.

Entrando nel merito delle disposizioni, si segnala

quanto stabilito dal Decreto in tema di dichiarazione fraudolenta.

La condotta del reato di dichiarazione fraudolenta mediante l'utilizzo di fatture false è stata estesa a tutte le dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi ed ai fini IVA e non più solo a quelle annuali. La norma attuale punisce con la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni, chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Il Decreto ha soppresso la parola "annuale". Di conseguenza, il reato si configurerà ogni volta il contribuente includerà gli elementi passivi fittizi, derivanti dalle fatture false, non solo nella

dichiarazione annuale, ma in qualunque dichiarazione.

Viene inoltre modificata la disposizione in tema di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, dilatandone i confini applicativi. In specie, il reato si trasforma da reato proprio dei soli contribuenti obbligati alle scritture contabili in reato ascrivibile a qualunque soggetto tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi o ai fini dell'IVA: è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni, chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi, o di altri mezzi fraudolenti, idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi. Il reato si configura però solo se, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 30.000; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro 1.500.000, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizi in diminuzione dell'imposta, è superiore al 5% dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro 30.000.

Una significativa modifica è stata apportata anche alla disciplina penalistica della dichiarazione infedele. Prima di tutto, vengono aumentate le soglie di punibilità: a) l'imposta evasa deve essere superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 150.000, anziché euro 50.000; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, deve essere superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a 3.000.000 di euro, anziché a 2.000.000 di euro.

È stato altresì introdotta una modifica in tema di reato di omessa presentazione di dichiarazione. In caso di omessa presentazione di una dichiarazione annuale relativa alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, il contribuente è punito con una pena da 1 anno e sei mesi fino a 4 anni (non più da 1 anno a 3 anni), solo se l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, non più ad euro

30.000, ma ad euro 50.000. Inoltre, sono puniti da 1 anno e sei mesi a 4 anni quei sostituti di imposta che non presentano, pur essendovi obbligati, il modello 770, sempreché l'ammontare delle ritenute non versate sia superiore a 50.000 euro. In ogni caso, continua a non considerarsi omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Per quanto riguarda il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili, è stata innalzata la pena (da 1 anno e 6 mesi fino a 6 anni di reclusione) per chi al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari. Novità considerevoli anche in tema di omissione di versamento dell'IVA.

Con le nuove disposizioni viene introdotta una soglia di punibilità per il delitto di omesso versamento dell'IVA, pari a 250.000 euro per ciascun periodo di imposta.

Un'importante novità è data dalla previsione di non punibilità dei reati di omesso versamento delle ritenute certificate, di omesso versamento dell'IVA, di indebita compensazione, se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative, sovrattasse e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso.

Il provvedimento precisa che i reati di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione non sono punibili, se i debiti tributari, comprese sanzioni, sovrattasse e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, sempreché il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.

Verso una generalizzazione della fattura elettronica

Con la pubblicazione del D.Lgs n127/2015 sono state introdotte delle norme per incentivare, mediante una riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili a carico dei contribuenti, l'utilizzo della fatturazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi, nonché di adeguati meccanismi di riscontro tra la documentazione in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e le transazioni effettuate, potenziando i relativi sistemi di tracciabilità dei pagamenti.

Obiettivo del provvedimento è favorire l'utilizzo della fattura elettronica, già obbligatoria nei confronti della Pubblica amministrazione, anche tra i privati e la trasmissione telematica dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate.

Per l'invio telematico dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle relative variazioni all'Agenzia delle Entrate sarà possibile utilizzare il Sistema di Interscambio già previsto per le fatture nei confronti della PA. Diversi gli incentivi previsti dal decreto legislativo per i soggetti che decideranno di avvalersi dell'opzione. In particolare: a) corsia prioritaria per i rimborsi IVA; b) esonero dalle comunicazioni obbligatorie per spesometro, black list e limitazioni Intrastat; c) riduzione di un anno, da quattro a tre, dei termini di accertamento; d) semplificazione dei controlli fiscali.

L'opzione, facoltativa, prenderà il via dal 1° gennaio 2017, ma dal 1° luglio 2016 l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione un servizio gratuito per la generazione, la trasmissione e la conservazione delle fatture elettroniche.

Visita il nostro sito www.servizi.imprese.ud.it

Troverai tutti gli approfondimenti, le informazioni sui servizi, le attività della società, news, le circolari sulle problematiche che interessano le imprese